

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROGETTISTA

**Contratto di Assicurazione dedicato a
Progettisti liberi professionisti o delle Società di
professionisti o delle Società di Ingegneria (ai sensi del
comma 1 dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 269
del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
D.P.R. 207/2010)**

■ **Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario,
devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto** ■

■ **Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali** ■



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

GLOSSARIO

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Legge

Il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni.

Scheda di polizza

La scheda di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il manifestarsi dell'errore o della omissione del progetto esecutivo per i quali è prestata l'assicurazione e dai quali può derivare un danno.

Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Stazione appaltante

Le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatari o realizzatori, ai sensi degli artt. 3 e 32 della Legge, committenti dei lavori.



■ RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROGETTISTA

■ Condizioni di Assicurazione

Documento aggiornato a Gennaio 2019



■ **INDICE**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____ pag. 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI
LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA _____ pag. 4



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile).

Art. 2 Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).

Art. 3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 15 delle Norme di polizza, *sempreché sia stato pagato il relativo premio*, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di detto premio.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato

*a) Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio lavori.
b) In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
In particolare: il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. e) della Legge e di ogni riserva formulata dall'Impresa Appaltatrice dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.*

Art. 6 Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 7 Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione, salvo quanto previsto all'Art. 15 delle Norme di polizza.

Art. 8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Art. 11 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per:

- A) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
- B) maggiori costi per varianti di cui all'art. 132 comma 1 lett. e) della Legge rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sofferti dalle Stazioni appaltanti dei lavori, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Qualora l'Assicurato non sia un progettista singolo, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei professionisti, nominativamente indicati in polizza, incaricati di svolgere l'attività di progettazione esecutiva.

Art. 12 Condizioni di validità dell'assicurazione

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) *la Stazione appaltante non abbia verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalla Legge;*
- b) *la realizzazione dell'opera progettata non venga appaltata in conformità alle disposizioni previste dalla Legge;*
- c) *i lavori progettati siano eseguiti:*
 - I. dal Contraente e/o dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché, da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazione appaltante nonché, da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;*
 - II. da soggetti di cui l'Assicurato si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione.*

In tali casi la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 13 Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'Art. 17 che segue:

- le spese di cui alla lettera A) dell'Art. 11 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di riprogettazione che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni ed alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato a progettista diverso dall'Assicurato;
- i costi di cui alla lettera B) dell'Art. 11 sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 14 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) *conseguenti a morte o lesioni personali, ovvero a distruzione o deterioramento di cose;*
- b) *conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;*
- c) *conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;*
- d) *derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;*
- e) *relativi all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.*

Art. 15 Inizio e termine dell'assicurazione

La garanzia opera per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi per varianti di cui all'Art. 11 lettera A) e B), sostenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art. 5 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. L'efficacia dell'assicurazione decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente e/o Assicurato ai sensi dell'Art. 5 lettera a), e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per cui è prestata la garanzia si verifichino entro la data prevista per il termine dei lavori indicata nella Scheda di polizza.

Qualora i lavori dovessero proseguire oltre tale data, l'Assicurato potrà chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere nei termini che saranno concordati.



Art. 16 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. 17 Massimale di assicurazione

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Il massimale previsto dalla presente polizza è stato determinato in forza di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 111 della Legge in relazione all'importo dei lavori progettati.

Art. 18 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'Art. 17 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 19 Vincolo di solidarietà

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.

Art. 20 Scoperto in caso di sinistro

Rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto indicato nella Scheda di polizza.

Tuttavia, l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 21 Comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

L'Assicurato prende atto che la Società comunicherà all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Osservatorio dei lavori pubblici le denunce di sinistro pervenute in relazione ai rischi assicurati con la presente polizza.

Art. 22 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

